

**Ministero di Grazia e Giustizia**  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE  
Nucleo Centrale di Coordinamento del Servizio  
Traduzioni e Piantonamenti

Prot. n.270510  
Circolare n.3493/5943

Roma, 11 FEB. 1999

**Oggetto:** Traduzione dei detenuti "dissociati", dei collaboratori di giustizia e dei cc.dd. "dichiaranti". Segnalazione alle Forze di Polizia.  
Modifiche ed integrazioni della circolare ministeriale n. **3473/5923 del 13 maggio 1998.**

### **§ I. Premessa.**

Con la circolare in oggetto indicata venivano impartite disposizioni per il servizio delle traduzioni per ferrovia e quelle dei "dissociati" e, dei collaboratori di giustizia, comprendendo in quest'ultima categoria anche gli ex collaboratori e i cc.dd. "dichiaranti".

Le disposizioni emanate per disciplinare le traduzioni per ferrovia non richiedono, in questa sede, modifiche o integrazioni.

Aggiustamenti e precisazioni si appalesano, invece, necessarie anche su espressa richiesta, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, in relazione alle norme fin qui emanate per la traduzione dei "dissociati", dei collaboratori di giustizia., degli ex collaboratori e dei cc.dd. "dichiaranti."

### **§ 2. Problematiche**

Nel dettare le "modalità operative" delle traduzioni per strada (cfr. circolare citata, §3, pag.4), veniva previsto, per i detenuti; appartenenti alla, **prima fascia**, che fosse richiesta all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la bonifica del percorso e ogni possibile sostegno tecnico - logistico, a norma dell'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale **11 aprile 1997** (cfr. punto a1).

Parimenti (cfr. punti a2) e a3)) le disposizioni in vigore prevedono che sia interessata l'Autorità di pubblica Sicurezza per il sostegno tecnico - logistico nei casi di traduzione su strada dei collaboratori di giustizia, degli ex collaboratori e dei cc.dd. "dichiaranti" appartenenti alla seconda ed alla terza fascia.

Le Forze di polizia hanno richiesto che venisse chiarito ;1 significato delle espressioni "**bonifica del territorio**" e "**sostegno tecnico – logistico**" utilizzate nella circolare.

Esse hanno, poi, rappresentato, l'impossibilità di effettuare una "**bonifica del percorso**", secondo il comune significato del termine, soprattutto nel caso di percorsi medio - lunghi.

Una tale operazione comporterebbe, infatti, la necessità di presidiare fisicamente l'intero itinerario della traduzione con ingenti forze di polizia e la conoscenza approfondita delle modalità di svolgimento di ogni singola operazione.

Hanno, inoltre, evidenziato la necessità che l'assistenza da fornirsi dalle Forze di polizia fosse ricondotta nei termini letterali di cui all'art.3, comma 2 del decreto interministeriale **11 aprile 1997** (*situazioni di emergenza attinenti la sicurezza* )

Orbene, se da un lato deve convenirsi che una bonifica del percorso interessato alla traduzione è, di fatto, impossibile, in specie quando si tratti di lunghi itinerari, dall'altro va evidenziata la assoluta necessità che le Forze di polizia siano a conoscenza della traduzione.

Di conseguenza, i coordinatori dei **nuclei locali** che organizzano, la traduzione di "dissociati", di collaboratori di giustizia, di ex collaboratori, dei cc.dd. dichiarati nonché dei detenuti sottoposti allo speciale regime di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario o comunque di detenuti ad altissimo indice di pericolosità, debbono darne immediata notizia, per il tramite delle direzioni degli istituti di appartenenza, alle Questure ed ai Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri, competenti in relazione all'itinerario della traduzione.

La comunicazione dovrà **sempre** indicare, oltre agli altri dati previsti dalle disposizioni in vigore, il luogo di partenza della traduzione, quello di arrivo (in specie quando il luogo di destinazione sia diverso da un istituto penitenziario ) e l'itinerario percorso.

Nella comunicazione dovrà, altresì, essere indicata, con chiarezza, la "fascia" di appartenenza del traducendo, ( se trattasi di "dissociato", di collaboratore di giustizia, di ex collaboratore o di "dichiarante") ovvero la sua "classificazione penitenziaria" (se sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis o ad alta sicurezza i. Dovrà pure essere indicata, nel rispetto delle disposizioni impartite con **circolare n. 34731-9923 del 13 maggio 1998 - §4** – ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza.

**Sarà cura delle Forze di polizia interessate disporre, in relazione alla segnalazione, la vigilanza che riterranno adeguata alla pericolosità dei traducendo.**

***E' fatta, ovviamente, salva, per le situazioni di emergenza, la previsione di cui all'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 11 aprile 1997 sopra richiamata e che, ad ogni buon fine, si trascrive:***

**"Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i responsabili a vario livello, del servizio di traduzione, possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri del presidio competente per territorio"**

Trattasi, nel caso di specie, com'è evidente, di emergenze attinenti la sicurezza conosciute prima della partenza della traduzione e che richiedono un vero e proprio Concorso delle Forze di polizia.

Resta, peraltro, ferma la possibilità, per il capo - scorta, di richiedere, **durante l'effettuazione della traduzione**, per situazioni di pericolo, l'intervento delle Forze di polizia territoriali mediante il telefono cellulare in dotazione o l'eventuale radio di bordo. (gamma 400 MHZ).

Le segnalazioni alle Forze di polizia provinciali sopra indicate vanno inoltrate, con tutta la riservatezza che il caso richiede, ma con congruo anticipo rispetto alla data della traduzione.

Quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche, la circostanza va rappresentata ai destinatari della segnalazione.

Continuano a trovare applicazione le direttive a suo tempo emanate per la - segnalazione alle Forze di polizia della traduzione dei detenuti e degli internati; cc.dd. "comuni".

### **§ 3. Le Informative.**

Restano in vigore, allo stato, le disposizioni impartite con la **circolare n. 3473/5923 del 13 maggio 1998** con il rispetto delle indicazioni fornite con la **circolare n. 3423/5873 del 4 aprile 1996**.

Appare, peraltro, opportuno precisare che l'Amministrazione si sta dotando di un proprio sistema di comunicazioni riservate che dovrebbe cominciare ad essere operativo entro pochi mesi.

Il Direttore Generale